



COMUNE DI TRINO
Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO

RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 56 del 19-12-2019

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Criteri per la rateizzazione di pagamento

Art. 3 - Modalità di rateizzazione

Art. 4 - Interessi

Art.5 - Domanda di concessione

Art. 6 - Procedimento

Art. 7 - Provvedimento di concessione o diniego

Art.8 - Controlli

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi Comunali nonché ai debiti di natura extra-tributari:

- siano essi derivanti per i tributi locali da avvisi di accertamento/liquidazione;
- siano essi derivanti per le entrate extra tributarie, da ordinanze-ingiunzioni o da diffide ad adempiere;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;

Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali quali: ICI, IMU, TASI, TARI, TARES e i debiti di natura extratributaria contratti con l'Ente.

Art.2 - Criteri per la rateizzazione di pagamento.

Per i debiti di cui all'articolo uno possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause.

In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'inserimento dell'importo dovuto e non versato nella procedura di riscossione coattiva,

Art. 3 - Modalità di rateizzazione.

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero massimo di 24 rate dell'importo minimo di € 100,00 ciascuna.

Se l'importo supera i 5.000,00 € la rateizzazione potrà essere concessa fino a 48 rate.

Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo totale del dovuto.

E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento ecc.); in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 10.000 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, valida per il periodo di ammortamento.

La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 4 – Interessi.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 5 - Domanda di concessione.

Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile dell'Entrata.

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
2. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o Extra tributario;
3. Il modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per le persone fisiche e Ditte individuali;
4. Visura camerale aggiornata – ultimo bilancio approvato - Saldo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente dei conti correnti, libretti e titoli - Giacenza media riferita al 31 dicembre dell'anno precedente per conto correnti, libretti o titoli - nel caso di società ed Enti con personalità giuridica

Se l'importo di cui viene chiesta la rateizzazione è superiore ad € 10.000,00 alla domanda deve essere allegata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, valida per il periodo di ammortamento.

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dalla scadenza di pagamento dell'atto.

Art. 6 – Procedimento.

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a quindici giorni.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

Art. 7 - Provvedimento di concessione o diniego.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata extra tributaria adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.8 - Controlli

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli allegati, di opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Art. 9 - Disposizioni finali

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet di questo Comune.

Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.